

Emilia Musumeci, *Veneficium. Storia di un crimine atroce*, Meum. Biblioteca del Laboratorio di storia del penale e della giustizia, Massa Carrara, 2022, pp. 334.

Luigi Sandirocco*

Il veleno è uno strumento per uccidere che da sempre suscita una reazione particolare per il modo subdolo di essere somministrato e di agire: ambiguo, non visibile, esprime tradimento, perché non filtrabile preventivamente e non sempre neutralizzabile negli effetti dalla scienza. Nello stesso tempo il veneficio esercita una fascinazione accentuata dall'alone di mistero (p. 165). Per di più attorno ai veleni si sono spesso stagliate credenze e superstizioni (sottolineato dall'utilizzo quasi sinonimico delle parole *veneficio*, *incantamento*, *malia*) (p. 21), in uno sconfinamento nella dimensione di pratiche magiche e nella sfera del soprannaturale che l'uomo non riusciva a comprendere e quindi neppure a combattere. Il mondo romano interviene in argomento nel I secolo a.C., e precisamente nell'81, quando Lucio Cornelio Silla emana la *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* (pp. 21-23 [D. 48.8.1pr.-2 Marcian. 14 *inst.*; D. 48.8.3pr. Marcian. 14 *inst.*; D. 48.8.7 Paul. *lib. sing. de pub. iud.*]), che statuisce la percezione aggravata dell'omicidio con uso di veleni che quasi lo equipara al *parricidium*, avvertito come delitto particolarmente esecrabile¹ (p. 20).

Il veleno è un mezzo rapido o dilazionato nel tempo, sicuro, anonimo, oscuro, temibile e temuto. Questa modalità di omicidio è al centro di una articolata indagine di Emilia Musumeci, docente di Storia del diritto medievale e moderno e di Storia del diritto penale e della criminologia all'Università di Teramo, attraverso un volume aperto da una breve introduzione (pp. 9-14) per affrontare subito il tema delle origini del *veneficium* (pp. 15-41). Il primo approccio è sulla figura di Mitridate VI, re del Ponto, di cui si racconta fosse stato reso immune dal veleno abituandolo sin da piccolo a dosi via via crescenti e sperimentando antidoti che dovevano metterlo al sicuro dai complotti di corte. Un'azzardata omeopatia *ante litteram*, per quanto avvolta da un'aura di leggenda dal potere evocativo talmente forte da aver generato terminologicamente il mitridatismo. L'uomo sin da epoca ancestrale ha avuto paura dei serpenti e degli scorpioni più che delle fiere e degli animali selvaggi predatori che aveva imparato a combattere e, in proiezione, di quel veleno che poteva essere raccolto e somministrato all'insaputa e per di più persino da insospettabili e da mani amiche. Un timore reale che sconfinava nell'irrazionale, nel sospetto patologico e persino nell'ipocondria e nella mania di persecuzione (p. 17). La paura del veneficio si è distinta dalle altre forme di paura², anche quelle legate alla morte violenta, attraverso un ampio spettro che abbraccia complotti, epidemie, magie, intervento divino per punire l'uomo dei suoi errori e umano per liberarsi dei propri nemici o su commissione di quelli altrui rimanendo nell'ombra. L'angoscia irrazionale di essere vittime di un avvelenamento ha attanagliato l'umanità in tutte le epoche, con caratteri simili ma manifestazioni e modalità diverse, e quindi approntando svariati strumenti giuridici per disciplinare la persecuzione di un crimine che sin dall'epoca romana rivela tutta la sua propensione a essere sfuggente a una codificazione. Emblematica la bivalenza linguistica del termine greco *pharmakon*, che indica tanto la sostanza tossica o letale quanto il rimedio per preservare la salute, oscillando dalla nocività al beneficio, e così il lemma latino *venenum*, unione di *Venus* – la dea dell'amore e della fecondità e dei filtri magici inebrianti – e *malum* (D. 50.16-256, Gai. 4 *ad leg. duod. Tab.*). Bene e male in endiadi, dunque: attrazione e repulsione, fascino e paura, comunque mistero da esplorare e cercare di razionalizzare.

Il *veneficium* è un assassinio più odioso di quello compiuto con la spada o con il pugnale, ed evoca per orrore quel *parricidium* (Tab. VII cap. II) – che nella società romana mina l'essenza stessa della

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ Sul punto, in particolare, cfr. V. Muravyeva, R.M. Toivo (curr.), *Parricide and Violence Against Parents throughout History. (De)Construction Family and Authority?*, London 2018.

² Sul punto, nello specifico, cfr. A. Mosso, *La paura*, Milano 1888.

struttura familiare e statale – come sancito in epoca imperiale da Antonino Pio (C. 9.181.1, Cod. lib. IX, tit. XVIII, *De maleficiis et mathematicis et caeteris similibus*, leg. 1). La penetrazione del diritto barbarico sull'onda delle invasioni addolcisce di gran lunga la considerazione del *crimen* dirottandolo verso la sanzione della pena pecuniaria (*Pactus Legis Salicae* di Clodoveo, 466-511), in ogni modo inferiore a quanto previsto per l'omicidio di un uomo libero (*Pactus Legis Salicae*, XXII, § 1, 2, 3, *De Maleficiis*; XLIV, *De homicidiis ingenuorum. Lex Baiuvariorum*, IV *De potione mortifera* e *De sagittis cum toxica*; X, *De igne immisso et extincto*; XX, *De vulneribus*. Edictum Rothari, §§ 139-142 *De venenum temperatum*). La pena capitale è invece il riferimento della *Lex Visigothorum* (VI, II, §1, Flavius Cintasvintus rex, *De veneficiis*), per quanto nella differenziazione dovuta all'avvelenamento che provoca la morte e quello tentato (pp. 28-29), e nelle *Henrici II Augusti Leges* del 1054³. Lo sviluppo storico della repressione del crimine oscilla nel tempo tra l'indirizzo romanistico e la tradizione barbarica di stampo consuetudinario. Nel XIII secolo spicca l'impegno codificatorio di Federico II Hohenstaufen con il *Liber Constitutionum Regni Siciliae (Liber Augustalis)* del 1231, che per il veneficio prevede la *capitali sententia* con diverse modalità (III, LXIX, *De veneficiis*; I, XIV, *De homicidiis puniendis*) e accantona la matrice negoziale germanica. In Spagna Alfonso X il Saggio emana tra il 1256 e il 1265 la *Ley de las sietes partidas (Las sietes partidas)* con cui cerca di non far prevalere il retaggio dello *ius commune* dell'esperienza romana (pp. 34-37).

L'analisi della studiosa si indirizza, quindi, verso le voci dei giuristi nel medioevo *sapienziale* (pp. 43-72), prendendo le mosse dalla legislazione statutaria⁴ che accentua il livello sanzionatorio delle pene corporali, e dal lavoro dei glossatori che si soffermarono preferenzialmente sull'*animus occidendi* e i concetti di dolo e *culpa lata*, in un più ampio disegno di rinnovamento delle categorie disancorandole da quelle delle precedenti esperienze. Musumeci esplica in sintesi gli esempi pervenuti da *doctores* e *consiliatores*: Iacopo Bottrigari, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Girolamo Giganti, Giovanni da Legnano, Filippo Decio. Il *veneficium*, espressione di un criminale che sfugge alla vista e quindi al senso di pericolo, per quanto in linea con la tradizione romanistica che lo reprime senza eccezione – come con la *lex Cornelia* che nel caso degli *humiliores* contempla persino la *damnatio ad bestias* – non è immune da un temperamento, ma solo nel caso in cui il proposito di uccidere non si realizza: *non consummatum sed solum tractatum et ordinatum*, poiché *aliud est tractare, aliud ad effectum mandare*⁵. La terza via individuata da Bartolo, pur mantenendo a riferimento la natura di *crimen atroce* più grave del comune omicidio, è nella discrezionalità del giudice sul terreno del *veneficio mancato* (p. 56). Atteggiamento più cauto, dunque, che sarà ripreso da Bartolomeo Cipolla e Pierfilippo della Corgna sulla scia di una consuetudine diffusa in Italia (pp. 57-59).

I meccanismi processuali e gli aspetti probatori diventano elemento primario di definizione di un crimine sfuggente per sue sovrapposizioni storico-giuridiche (pp. 60-71). Paolo di Castro, uno dei più esperti giuristi di diritto civile del XV secolo⁶, parla proprio, in uno dei suoi *consilia*, del problema di rinvenire i mezzi di prova, ovviamente in un'epoca in cui la scienza diversamente da oggi non era in grado di fornirne. La moderna tossicologia, invece, assieme alla medicina forense, procura riscontri certi impensabili allora. Il caso trattato da di Castro⁷, in ambito domestico, fa riemergere con nettezza un elemento risalente all'epoca repubblicana e poi molto diffuso nella tradizione moralistico-retorica,

³ *Capitula Regum et Imperatorum. Legibus Langobardorum Capitularia regum Francorum et Imperatorum post Ludovicum Pium, Veterum Formularum Collectionem Legibus Langobardorum addita*, Berolini 1824.

⁴ A. Pastore, *Veleno. Credenze, crimini, saperi nell'Italia Moderna*, Bologna 2010.

⁵ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum, sive responsorum, volumen tertius*, Apud Dominicum Nicolinum & Socios, Venetiis 1580, cons. 443, n. 5, f. 129; cons. 443. n. 1, f. 129; cons. 443, n. 2, f. 129;

⁶ S. Lepsius, *Paolo di Castro (1360-62/1441)* in O. Condorelli, R. Domingo (curr.), *Law and Christian Tradition in Italy: the Legacy of the Great Jurists*, Abingdon-New York 2020; F. Calasso, *Medio evo del diritto. Le fonti*, Milano 2021, 541.

⁷ Paolo di Castro, *Consiliorum sive responsorum*, Sub insigne Aquilee renovantis, II, Venetiis 1581, II, 299, f. 147.

ovvero l'associazione tra il *veneficium* e l'*adulterium*, ritenuto turpe (D. 50.16.42 Ulp. 57 *ad ed.*)⁸. Il problema, però, è addentellare causa ed effetto, ovvero supportare con una prova piena una sentenza di condanna, per la quale non bastano certamente le *vehementes praesumptiones*. Di questa circostanza si avvale anche una giovane donna nel caso trattato da Alessandro Tartagni (1424-1477), a riprova dell'appartenenza dell'avvelenamento al novero dei *crimina difficilis probationis* nonostante l'allarme sociale, con un regime particolare di disciplina probatoria fatto di deleghe, eccezioni e soluzioni compromissorie tipiche di un *crimen exceptuatum* (pp. 67 e 71), come peraltro conferma Jacopo Mandelli (1510ca.-1555) con una vicenda gravida di *indicia sufficiens ad torturam*, comprese *malae vocis et famae, mendacium, inimicitia* che non danno scampo al marito della vittima (pp. 68-69); oppure, sempre dal punto di vista procedurale, quanto riportato da Ippolito Marsili, ovvero che in determinati processi il giudice *possit transgredi iura, et regulis communis et statutorum*⁹. Questa cornice resisterà con le sue incertezze e indeterminazioni fino al XVIII secolo, quando con l'Illuminismo si virerà decisamente verso la riforma del diritto penale e la frantumazione della giustizia di antico regime che non regge più alle nuove idee e alla prova dei tempi, rifuggendo anche il concetto stesso della tortura¹⁰.

L'emersione dello *ius criminale* e di nuove figure dell'esperienza (pp. 73-100) è il tema del terzo capitolo che affronta la sedimentazione della *consuetudo practicandi*, indirizzo all'azione del giudice senza impegnarsi nella sempre più ricca casistica e prodromo della configurazione della materia penale come scienza autonoma. Il *veneficium* entra nella lente d'ingrandimento dei criminalisti, a partire da Alberto da Gandino (1240/50-1310 ca.) e passando per Ippolito Marsili (1451-1529), Angelo Gambigioni detto l'Aretino (-1464 ca.), Egidio Bossi (1488-1546), Tiberio Deciani (1509-1582), Ludovico Carerio (-1650), per approdare al *pratico* Giulio Claro (1525-1575) che ritiene il *veneficium* come una delle più gravi forme di omicidio. Questi distingue i *delicta publica (maleficia)* dai *delicta privata*¹¹ e li grada in *laevia, gravia* o *atrocia*, e *atrocissima* secondo il parametro della pena (*ex qualitate poena*). Il *veneficium*, pur non nominato, è tra gli *atrocia*, e logicamente tra gli *homicidia ex proposito commissi* e *praecedente deliberatione committitur*, poiché *ex proposito cum illa qualitate* (pp. 82-83 e fig. 1 [p. 84]). Per il giurista è comunque ripugnante e meritevole della pena capitale, applicabile anche in caso di delitto tentato e di somministrazione con esito (lesione o morte *praeter propositum*, oppure *homicidium commissum sine dolo et proposito occidendi*) che è andato al di là delle intenzioni iniziali (pp. 91 e 94), come accade nella preparazione di filtri e pozioni (*procula amatoria*), rimedi e medicamenti (*procula abortonis* o *ad conceptionem*): delitto aggravato dall'evento, come profilato dal diritto penale contemporaneo, che però oscilla dalla sfera interpersonale a quella bellica, secondo un ampio ventaglio di ipotesi di inganno e di subdola offesa esemplificata dalla studiosa, prima di passare al quarto capitolo sul tema del *crimen occultum* tra corpo e anima (pp. 101-129), e questo in relazione all'influsso della Chiesa nella società con la creazione di un diritto svincolato dalla teologia, per quanto avendola a riferimento.

Il diritto canonico, che nasce appunto come ordinamento, si ricollega al diritto romano riplasmandolo nel quadro storico sulle esigenze istituzionali, tecniche, di mentalità giuridica introiettata nel mondo reale. Non può, naturalmente, non contemplare il crimine del *veneficium* che già Isidoro di Siviglia aveva inserito in un unico riferimento in negativo (p. 103) tra i *crimina in lege conscriptis*¹², correlandolo alla magia e alla divinazione opera di *necromantii, indovini, idromanti*, in ideale

⁸ G. Rizzelli, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in RDR (2018) VIII, 1.

⁹ I. Marsili, *Practica Criminalis... A' clariss. Iureconsulto d. Gabriele Saraina Veronensi infinitis prope erroribus summa fide, ac diligentia repurgata*, Apud Cominum de Tridino Montisferrati, Venetiis 1564, Diligenter, ff. 74-75, n. 157.

¹⁰ M.N. Miletta, *Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco*, in Criminalia, 2013, 179-201.

¹¹ G. Claro, *Liber Quintus Sententiarum Receptorum*, in *Opra quae hactenus exiterunt omnia*, § *Primus*, Apud Bartholomeum Honoratum, Lugduni 1579, 287.

¹² Isidoro di Siviglia, *Etymologiarum sive originum libri XX. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit WM. Lindsay*, Typographeo Clarendoniano, Oxonii 1911, t. I, Liber V, caput XXVI, 193.

continuità con Agostino d'Ippona (pp. 104-105) e come ponte nel XI secolo con Ivo di Chartres e i suoi *Decretum* e *Panormia* (pp. 106-107). La studiosa converge verso l'opinione che il punto di passaggio dallo *ius antiquum* allo *ius novum* sia rinvenibile nel *Decretum Gratiani* che non sarebbe una mera raccolta di canoni e decreti, bensì un sistema ragionato di regole¹³, dove il veneficio promana dal mondo della stregoneria ed è messo in atto da personaggi spregevoli, *personae infames*¹⁴. Sul solco del diritto per la definizione del *veneficium* si staglia la via autonoma come identità, ma correlata come tematica, della scienza medica che si muove sul binario corpo-anima. Nel XVI secolo spiccano le figure di Paracelso, Giovanni Filippo Ingrassia, Andrea Vesalio, Girolamo Cardano, Ambroise Paré, Pietro Andrea Mattioli, Lambert Daneau, Jean Bodin, fino ad arrivare in pieno Seicento a Francesco Pona, Fortunato Fedele, che cercano risposte nella scienza e nella scoperta delle sue leggi, per quanto permanga un cordone ombelicale più o meno pronunciato con l'irrazionale e l'incomprensibile, quindi la teologia e l'esoterismo. Paolo Zacchia (1584-1659) è considerato uno dei padri della medicina legale, ponendo su un piano interconnesso e biunivoco la scienza medica e quella giuridica¹⁵, come Musumeci esplica attraverso una dettagliata casistica (p. 123 ss.).

Le declinazioni moderne del veneficio costituiscono il tema del quinto capitolo (pp. 131-163) che si sofferma subito sulla *Constitutio Criminalis Carolina* promulgata dall'imperatore Carlo V d'Asburgo nel 1532, scritta come compendio dottrinale con l'impegno di Johann Schwarzenberg, elemento di germinazione del cosiddetto «penale egemonico»¹⁶. L'articolo 130 prevede una pena severa, il supplizio della ruota per gli uomini e l'annegamento per le donne, per gli avvelenatori, i quali usano un mezzo insidioso e occulto (*clandestine necant homines*). Il crimine è considerato grave, ma l'aspetto che più interessa è il ricorso dei giudici a chi possiede competenze professionali inerenti la cura del corpo, per orientarsi in un campo alquanto indefinito di *praesumptiones* e di *indicia*¹⁷ (pp. 136-141). In Inghilterra Enrico VIII utilizza la legislazione per disciplinare il veneficio sulla spinta dei contrasti che attraversano la società del tempo, al pari del predecessore Enrico VII, con la finalità di preservare il potere regio e quindi lo Stato che esso incarna. E difatti nel 1531 lo profila da omicidio in alto tradimento punito con la condanna del reo del caso in esame a essere bollito vivo a Smithfield (pp. 142, 146 e 148) e nella tripartizione degli omicidi operata da William Blackstone nel XVIII secolo l'avvelenamento è inserito nella categoria del *fellonius homicide*¹⁸. Il successore Edoardo VI conduce le tipologie di *treason*¹⁹ a forma aggravata di omicidio, *murder of malice prepensed*. Sul continente europeo la Francia di Luigi XIV rappresenta la punta di lancia della lotta al veneficio sulla scia di una serie di delitti tra le donne dell'aristocrazia verificatasi nel decennio 1672-1682 che portò all'emanazione dell'*Édit du Roy pour la punition de différents crimes qui sont devins, magiciens, sorciers, empoisonneurs* del 31 agosto 1682 (pp. 152-158), in cui all'aspetto penale ritroviamo l'accostamento con il mondo esoterico, superstizioso e sovrannaturale (indovini, maghi e stregoni). La filiazione dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* è abbastanza netta, e condivide altresì il carattere emergenziale.

Il provvedimento reale è contraddistinto da una natura preventiva e una punitiva di un crimine avvertito come particolarmente odioso: il più detestabile e il più pericoloso di tutti, oltre che il più difficile da scoprire (art. 4, p. 5), e quindi punito con la pena capitale e anche con l'aggravamento delle modalità del supplizio. Il veneficio, tra continuità e rotture, passa dalla secolarizzazione alla

¹³ S. Kuttner, *Graziano: l'uomo e l'opera*, in *Studia Gratiana* (1953) I, 17.

¹⁴ Graziano, *Decretum*, pars II, causa VI, quaestio 1, canon XVII, in *Corpus Juris Canonici*, t. I, col. 484. [C. 6 q, 1 c. 17].

¹⁵ P. Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, Ex Typographia Ioannis Piotri, Sancti Officij typographi in foro Sancti Desiderij, Avenionne 1655, Lib. II, Tit. II, *De Venenis, et Veneficiis et aliis ad ea pertinentibus*.

¹⁶ M. Sbriccoli, *Lex delictum facit, Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2007, 258.

¹⁷ Jacopio Menochio, *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, Apud Haeredem Hieronymi Scotti, Venetiis 1609, Liber Primus.

¹⁸ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, Oxford 1770, IV, 230 e 196.

¹⁹ J.G. Bellamy, *Tudor Law and Treason. An introduction*, London 1979.

tecnicizzazione (pp. 165-190), logorando in maniera progressiva quel filo con le pratiche magiche che dovevano spiegare quello che la scienza medica una volta non poteva spiegare e l'empirismo della scienza giuridica nell'individuare e punire in maniera mirata. La studiosa con peculiare sapienza e accuratezza d'indagine introduce i riflessi e le suggestioni artistiche dell'avvelenamento, nella pittura e nella musica, quindi si muove nel campo della trattatistica con Anton Matthaeus II (1601-1654) e il *Commentarium De Criminibus ai libri terribiles* del Digesto (1644), con i teologi Ludovico Maria Sinistrari (1622-1701) e il suo *De Delictis et poenis tractatus absolutissimus* (1700) e Ippolito Grasseti (1603-1663) che si sofferma sul *crimen veneficii* classificato *atrocissimum*. Nel XVII secolo, se la scienza giuridica sembra ancora rivolta al passato, è la scienza medica, con la nascita della tossicologia e della medicina legale ma anche con l'affermazione di chimica, biologia e fisica, a indicare una nuova via d'indagine e la frattura dell'endiadi *veneficium/maleficium* (pp. 172-173). Il testimone passa da Zacchia a personalità come Johan-Jakob Wepfer, Otto Tachenius, Francesco Redi, Felice Fontana, Richard Mead, Christian Gottfried Stentzel, quindi nel Settecento Antonio Maria Cospi, Marc'Antonio Savelli, e poi ancora i criminalisti Filippo Maria Renazzi e Luigi Cremani. L'Illuminismo non è e non può essere estraneo alla secolarizzazione del veneficio come omicidio qualificato, ormai sfrondata dalle ombre del paranormale e portato alla luce medico-tossicologica; Cesare Beccaria neppure lo menziona tra i *delitti di difficile prova*²⁰; Voltaire riporta che alla sua epoca le accuse per tale crimine non erano comuni proprio per l'estrema rarità di casi²¹. Nel *Code penal* approvato il 25 settembre/6 ottobre 1791 in epoca rivoluzionaria l'avvelenamento viene contemplato tra crimini e attentati contro le persone, quale omicidio aggravato punito con la morte (tit. II, sez. I, art. 12), in sincretismo tra l'*ancien droit* e le elaborazioni dei *philosophes* (p. 184), e con il cambiamento epocale di pensiero che ha in François-Emmanuel Fodéré (1764-1835) una figura di riferimento grazie anche al trattato in tre tomi, il cui primo è intitolato *Les lois éclairées par les sciences physiques*²² (pp. 187-190).

Il settimo capitolo, sul veneficio nell'età aurea della codificazione (pp. 191-221), approda, quindi, all'esperienza ottocentesca, quando cioè si consuma lo strappo con il vecchio diritto. L'Italia preunitaria è per motivi storici sotto il duplice influsso della tradizione giuridica francese e di quella austriaca. Il codice penale del 1810, introdotto da Napoleone nel Regno d'Italia, prevede per il crimine di veneficio la pena di morte e una punibilità dilatata, tant'è che esso è considerato come attentato alla vita (art. 301), quindi ricomprendendovi le tipologie del reato sia tentato sia consumato (art. 305). Tale equiparazione viene rettificata il 28 aprile 1832 per mezzo della *Loi modificative du Code Penal* che prevede l'eliminazione degli atti esterni della manifestazione e delle circostanze fortuite che possano aver avuto incidenza sulla mancata consumazione (pp. 198-199). Dalla prospettiva austriaca, invece, è un punto di riferimento il Codice penale universale del 1803, che nel Lombardo-Veneto assume nel 1815 il nome di Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche per il Regno Lombardo-Veneto e che risulta dalla stratificazione della *Constitutio Criminali Theresiana* del 1768 e del Codice generale sopra i delitti e le pene del 1787 in cui il veneficio è un assassinio od omicidio proditorio punito non con la morte ma con lunghissima incatenazione di secondo grado (parte I, cap. IV, §100-101) (p. 201 e 204-205). Nello Stato Pontificio il codice emanato da Gregorio XVI nel 1832 prevede per il reo di veneficio la cosiddetta morte per esemplarità (art. 276 § 3). Quello del 1820 del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla commina la pena capitale, perché crimine grave appena inferiore al parricidio (art. 307), ed è punito pure il tentativo (art. 310). Nel Regno delle Due Sicilie, dal 1819, il "misfatto" di veneficio (art. 350) comporta la condanna a morte «col primo grado di pubblico esempio» (p. 205). Il Codice Criminale e di Procedura Criminale per gli Stati Estensi del 1855 riprende quanto disposto dai Borboni di Napoli (art. 352, 1), e così anche nel Codice sardo del

²⁰ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, XXXVI *Delitti di prova difficile*, Giovanni Di Silvestro, 1834, Milano 101.

²¹ Voltaire, *Empoisonnements* (voce), in *Dictionnaire philosophique*, Imprimerie de Cosse et Gaultier-Laguionie, Paris 1838, 421.

²² F.-E. Fodéré, *Traité de Médecine Légale et d'Hygiène Publique ou de Police de Santé, adapté aux Codes de l'Empire français et aux connaissances actuelles*, De l'Imprimerie de Mame, Paris 1831, t. I, XXXV.

1839 (artt. 570 e 578) e quello del 1859 che parimenti riporta come omicidio volontario quello con l'utilizzo di sostanze venefiche «in qualunque modo siano state adoperate o somministrate» (art. 524). Emilia Musumeci si occupa successivamente di un rapido giro d'orizzonte, sempre mantenendo cura e attenzione nell'indagine, con la comparazione delle esperienze in altre nazioni europee (pp. 214-221) prima di tornare a concentrarsi sulla penalistica italiana ottocentesca, esaminando i nodi irrisolti e l'approdo del codice Zanardelli (pp. 223-260), ultimo capitolo di un volume ricco di spunti e di interessanti angolazioni di ricerca. La studiosa avvia una riflessione sulla difficoltà di conciliare nel Regno d'Italia una triplice interpretazione del reato di veneficio: crimine con configurazione propria; omicidio a prescindere dalla modalità di offesa; versione intermedia tra reato proprio e forma aggravata di omicidio. Queste e altre discrasie comportavano giocoforza una fase di coesistenza tra sistemi che trova finalmente il momento unificante nel Codice del 1889, non senza resistenze e difficoltà e con accesi contrasti su cardini punitivi come la previsione della pena di morte. Si consideri che nel 1876 Cesare Lombroso consegnava alle stampe il volume «L'uomo delinquente» che accendeva un ulteriore elemento di dibattito e di discussione. Sul veneficio viene riportato in sintesi il pensiero specifico di Giovanni Carmignani (1768-1847), Giuseppe Marocco (1773-1829), Filippo Maria Renazzi (1745-1808), Francesco Carrara (1805-1888), Giovan Battista Impallomeni (1846-1907), Francesco Puccinotti (1794-1872), Giuseppe Ziino (1841-1918), Carmine Cimmino (p. 227-238). Giuristi e medici legali si confrontano anche sul momento della consumazione del reato e sulla questione del tentativo, elemento sul quale si era applicato Pellegrino Rossi (1787-1848 [pp. 240-242]) con la sua teoria degli atti di esecuzione applicata al veneficio che li tripartisce in delitto consumato solo subbiettivamente, delitto cominciato anche obbiettivamente e delitto consumato subbiettivamente e obbiettivamente, da cui derivano rispettivamente il delitto mancato, il tentativo e il delitto consumato (fig. 3 p. 243). Il Codice Zanardelli abbandona l'antica distinzione tra omicidi qualificati in favore della tipologia dell'omicidio aggravato da determinate circostanze e sanzionato con una filosofia ispirativa di tendenziale mitezza (p. 248), consacrando la formulazione «chiunque, al fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventun anni» (art. 364) e tra 22 e 24 anni di reclusione se l'omicidio è commesso «col mezzo di sostanze venefiche» (art. 365, 3): è evidente, come sottolinea Musumeci, la rottura con la tradizione inaugurata dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* che pure permaneva nel Codice del Regno di Spagna.

La stessa studiosa riassume gli aspetti salienti sul lungo dibattito scaturito dal progetto del codice italiano, esaminando nel dettaglio gli aspetti giuridico-lessicali della premeditazione e dell'insidia (art. 299, §2), e dell'inganno (art. 300, §2, lett. d), oggetto dei lavori delle commissioni che lo stilarono (pp. 250-253), come risulta dai verbali e dalle relazioni. Ne conclude che la scelta definitiva è di non elevare il veneficio a una tipologia di reato a sé stante, che avrebbe ricalcato in qualche modo l'antico regime, ma comunque di non ignorare l'utilizzo di sostanze venefiche come mezzo per uccidere, optando in definitiva per una via intermedia di forma aggravata di omicidio. Resta poi da approfondire l'aspetto che storicamente riguardava le contaminazioni con la stregoneria e la superstizione, e il nesso con il genere femminile, stereotipi rinvigoriti da una casistica comunque sedimentata nelle fonti antiche, nella letteratura moderna e pure con le *causes célèbres*²³ dall'ampia eco mediatica e cronachistica della contemporaneità (p. 256). Le brevi conclusioni (pp. 261-262) scansano il riassumere concetti già espressi nella strutturazione del volume, e si limitano ad aggiungere un tocco di leggerezza a un argomento come il veneficio che nell'immaginario collettivo, pur evocato perfino nelle forme d'espressione artistica, conserva ancora un'aura inquietante dalle tinte gravi. Doveroso segnalare che l'indagine scientifica possiede un originale indirizzo di lettura e di ricerca. Il testo rivela profondità di pensiero, acutezza di analisi e chiarezza espositiva. La ricerca di Emilia Musumeci ha il pregio di non smarrire un tema conduttore che si dipana attraverso i secoli con lucidità e robustezza scientifica, con uno stile tale da soddisfare gli specialisti ma anche gli

²³ A. Fouquier, *Causes célèbres de tous les peuples*, Édition illustrée, I, livraison 7-8, Lebrun, Paris 1858, 1. L. Lacché, «Non giudicate». *Antropologia della giustizia e figure dell'opinione pubblica tra Otto e Novecento*, Napoli 2009, 45.

studenti o chiunque voglia approfondire per motivi professionali o di mera conoscenza l'impatto del crimine di avvelenamento sulla società e le sue più inquietanti manifestazioni. L'indice delle fonti (pp. 263-276) è accurato, così come l'apparato bibliografico, molto ricco, preciso e frutto di una indagine scrupolosa (pp. 277-319). Chiude la veste editoriale l'indice dei nomi (pp. 321-330).